



MAGGIO 2013 - SOMMARIO



Le informative per l'azienda

- [Le news di maggio](#) pag. 2
- [Detassazione anno 2013](#) pag. 5
- [Contributo addizionale contratti non a tempo indeterminato](#) pag. 7
- [Linee guida tirocini formativi](#) pag. 8
- [Le istruzioni Inps per il lavoro accessorio](#) pag.10
- [Voucher baby sitting o contributo per servizi all'infanzia](#) pag.12
- [Controllo pc, nominativi straordinario e videosorveglianza: i chiarimenti del garante](#) pag.14
- [Fissati i minimali e i massimali Inail per l'anno 2013](#) pag.15
- [Contribuzione volontaria per lavoratori non agricoli, autonomi e parasubordinati](#) pag.16



L'agenda delle scadenze

- [Principali scadenze dal 1° maggio al 31 maggio 2013](#) pag.18



Scadenze contrattuali

- [Principali scadenze contrattuali del mese di maggio 2013](#) pag.21



I formulari per l'ufficio paghe

- [Comunicazioni per il godimento delle ferie](#) pag.22



Il costo del lavoro in azienda

- [Deduzioni Irap 2012 e deducibilità Irap da Ires/Irpef](#) pag.26



IN PRIMO PIANO

Vademecum del Ministero sugli aspetti controversi delle ispezioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Lettera circolare n.7258 del 22 aprile 2013, ha fornito un *vademecum* contenente i principali orientamenti del Ministero in tema ispettivo in fase di applicazione della Riforma del Lavoro. Tale *vademecum* è la trascrizione degli orientamenti condivisi sul tema e elaborati con l'ordine dei Consulenti del lavoro durante l'incontro del 7 e 8 febbraio.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lettera circolare 22/04/2013, n.7258)

In G.U. il decreto per lo sblocco dei debiti della P.A..

È stato pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8 aprile il decreto legge 8 aprile 2013, n.35, che dà immediatamente il via al pagamento dei debiti commerciali scaduti della Pubblica Amministrazione verso imprese, cooperative e professionisti, per un importo di 40 miliardi di euro, che verranno erogati nell'arco dei prossimi 12 mesi. Il decreto è entrato in vigore il 9 aprile 2013.

(D.L. 08/04/2013, n.35; G.U. 08/04/2013, n.82)

Attività dei Ced: il Ministero ne definisce i limiti.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.17 dell'11 aprile, ha chiarito i limiti dell'attività svolta dai Ced per contrastare gli abusi nella gestione dei rapporti di lavoro, ribadendo che le operazioni svolte dai centri elaborazioni dati devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo. I Ced possono pertanto svolgere unicamente attività esecutive e di servizio, quali l'imputazione di dati (*data entry*) e il relativo calcolo e stampa degli stessi, mentre sono unicamente deputate ai consulenti del lavoro le attività di tipo valutativo, interpretativo che richiedano precise cognizioni lavoristico-previdenziali.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11/04/2013, n.17)

Istituito l'indice nazionale delle Pec di imprese e professionisti.

È stato pubblicato sulla G.U. n.83 del 9 aprile il decreto 19 marzo 2013, che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec). Il decreto stabilisce la modalità di realizzazione e gestione operativa dell'Ini-Pec, le modalità di accesso allo stesso e le modalità con cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata relativi ai professionisti di propria competenza. L'Ini-Pec è suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione Imprese" e "Sezione Professionisti".

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 19/03/2013; G.U. 09/04/2013, n.83)

ADEMPIMENTI

Lavoro accessorio: rimborso dei buoni lavoro.

L'Inps, con messaggio n.5277 del 28 marzo, ha fornito indicazioni operative relative alla procedura di gestione dei *voucher* scaduti:

- per il rimborso dei *voucher* acquistati presso le tabaccherie o le banche abilitate, la richiesta di rimborso deve essere presentata alla sede di competenza tramite il modulo SC52;
- per il rimborso dei *voucher* scaduti al 31 dicembre 2012 acquistati presso le sedi Inps, a breve sarà rilasciata la procedura per la gestione delle richieste di rimborso da parte del committente o di liquidazione da parte del prestatore.

(Inps, Messaggio 28/03/2013, n.5277)

Crowdsourcing: non è necessaria l'iscrizione all'albo delle Agenzie.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n.12 del 27 marzo, ha chiarito che le attività di intermediazione svolte in *crowdsourcing* (un'impresa affida la progettazione, ovvero la

RIPRODUZIONE VIETATA

realizzazione di un determinato bene immateriale a un insieme indefinito di persone, tra le quali possono essere annoverati volontari, intenditori del settore e freelance, interessati ad offrire i propri servizi sul mercato globale) risultano, in linea generale, finalizzate non alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, tra i quali la compravendita ex art. 1470 c.c. o l'appalto ex art. 1655 c.c. e s.s.

Ne deriva che non è necessaria l'autorizzazione preventiva di cui all'art.4, D.Lgs. n.276/03 (necessaria per le Agenzie di lavoro), nè tantomeno quella prevista dall'art.6, co.1, lett.f), con riferimento all'attività di intermediazione svolta dai gestori di siti *internet*.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello 27/03/2013, n.12)

CONTRIBUTI E PREMI

Scadenza dei contributi per artigiani e commercianti: comunicazioni solo *online*.

L'Inps, con messaggio n.6216 del 12 aprile, ha ricordato che ai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, a partire dalla prima emissione 2013, non verrà più recapitata alcuna comunicazione cartacea relativa alla scadenza dei contributi e alle avvertenze per la compilazione del modello F24. Gli interessati, dal 30 aprile, troveranno queste informazioni accedendo *online* al Cassetto Previdenziale, previo inserimento delle credenziali di accesso,

È comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o un'associazione di categoria, per comunicare con l'Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione.

(Inps, Messaggio 12/04/2013, n.6216)

MODULISTICA

***Online* la nuova versione del software di compilazione 730/2013.**

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la nuova versione del *software* di compilazione 730/2013 (versione 1.0.0 del 15 aprile 2013). Il *software* permette la compilazione del modello 730/13; al termine della compilazione è possibile salvare i dati inseriti e produrre la stampa del 730 su modello conforme a quello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate, Sito)

Modello 730/13: disponibile il modello editabile.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il [modello 730 in formato editabile](#): una volta terminata la compilazione il modello può essere stampato, sottoscritto e presentato ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale insieme alla documentazione, se richiesta. Non è possibile, invece, salvare il modello 730 sul *computer* né trasmetterlo. È inoltre disponibile il [modello editabile per la destinazione dell'8 e del 5 per mille](#).

(Agenzia delle Entrate, Sito)

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Deduzione Irap sulle spese dei dipendenti: la circolare delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.8/E del 3 aprile, ha fornito chiarimenti in merito alle regole da applicare per la deduzione dell'Irap pagata sulle spese per i dipendenti. Il documento di prassi analizza sia le modalità di deduzione a regime sia la gestione delle istanze di rimborso, per le quali vengono offerte precisazioni anche in riferimento a quelle relative alle maggiori imposte sui redditi versate negli esercizi fino al 2011 a seguito della previgente indeducibilità dell'Irap sul personale.

(Agenzia delle Entrate, C.M. 03/04/2013, n.8/E)

AMMORTIZZATORI

Domande di disoccupazione per lavoratori frontalieri in Svizzera.

L'Inps, con circolare n.50 del 4 aprile, ha indicato le modalità operative per la presentazione delle domande di disoccupazione dei lavoratori residenti in Italia ma occupati in Svizzera. L'Istituto comunica che per tali lavoratori il diritto, la misura e la durata della prestazione saranno

RIPRODUZIONE VIETATA

determinati come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia: secondo le norme che disciplinano l'indennità di disoccupazione ordinaria per i diritti maturati fino al 31 dicembre 2012; secondo le disposizioni per l'indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpi dal 1° gennaio 2013. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso i canali: *web*; Patronati/Intermediari dell'Istituto; *contact center*.

(Inps, Circolare 04/04/2013, n.50)

PRESTAZIONI

Le retribuzioni di riferimento 2013 per malattia, maternità e tubercolosi.

L'Inps, con circolare n.47 del 26 marzo 2013, ha reso noti i nuovi importi giornalieri in base ai quali devono essere determinate le prestazioni economiche per le indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni, per i periodi di paga compresi nell'anno 2013. La circolare, inoltre, rende noti gli importi e i limiti di reddito 2013 per gli assegni di maternità concessi dai Comuni e per gli assegni di maternità dello Stato concessi dall'Inps.

L'Inps, con circolare n.59 del 19 aprile 2013, ha rettificato i dati comunicati con circolare n.47/13 in merito agli importi massimi relativi all'indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di *handicap*.

(Inps, Circolare 26/03/2013, n.47; Inps, Circolare 19/04/2013, n.59)

Conciliazione vita-lavoro: schede informative della Consigliera di Parità.

La Consigliera Nazionale di Parità ha pubblicato sul proprio sito 3 schede informative circa le novità in materia di conciliazione vita-lavoro introdotte dalla L. n.92/12. In particolare le schede vertono su: *voucher* di cura come strumento alternativo al congedo parentale; congedo obbligatorio del padre; convalida dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto.

(Consigliera Nazionale di Parità; [Schede informative](#))

Salvaguardati: monitoraggio delle domande e ulteriori autorizzazioni.

L'Inps, con messaggio n.5445 del 2 aprile, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai lavoratori *c.d. salvaguardati*, chiarendo che il riesame delle posizioni dei lavoratori rimasti esclusi dalla quota dei 65.000 per verificare la loro possibile inclusione nella quota dei 55 mila dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, le cui domande di accesso al beneficio siano state accolte dalle competenti DTL e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per:

- possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;
- incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti.

L'Inps, con messaggio n.5673 del 5 aprile, ha comunicato che dall'attività di monitoraggio mensile delle domande di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito presentate per i lavoratori che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze del trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore della L. n.214/11, sono risultate ulteriori disponibilità nel contingente complessivo (17.710 + 1.600) previsto per la categoria. Pertanto, l'Istituto provvederà ad autorizzare, previa verifica dei requisiti, le predette domande fino alla decorrenza dell'assegno straordinario 1° luglio 2013.

L'Inps, con messaggio n.6645 del 22 aprile 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di salvaguardati, precisando che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la L. n.214/11 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della *c.d. finestra mobile*. In particolare, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

(Inps, Messaggio 02/04/2013, n.5445; Inps, Messaggio 05/04/2013, n.5673; Inps, Messaggio 22/04/2013, n.6645)

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: DETASSAZIONE ANNO 2013

Si comunica che il DPCM 22 gennaio 2013, recante le nuove disposizioni operative della detassazione, è stato pubblicato in G.U. 29 marzo 2013, n.75.

Alla luce della pubblicazione in G.U. del DPCM, il Ministero del Lavoro è intervenuto a livello interpretativo con la circolare 3 aprile 2013, n.15.

Si ricorda che la detassazione per l'anno 2013 sarà applicabile:

- ▶ ai soli datori di lavoro privati (non anche alle P.A.);
- ▶ ai lavoratori dipendenti con un reddito nell'anno 2012 non superiore a € 40.000,00;
- ▶ nel limite individuale e complessivo di € 2.500,00.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n.15/13, ha precisato che:

- ▶ la retribuzione di produttività può far riferimento alternativamente a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione a uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l'applicabilità dell'agevolazione, quali ad esempio:
 - l'andamento del fatturato;
 - una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
 - minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie;
 - la lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
 - prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
 - premi di rendimento, premi di produttività (es. premi con sgravio contributivo ex L. n.247/07) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall'azienda come: a ciclo continuo, sistemi di "banca delle ore", indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
 - i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati a un miglioramento della produttività come sopra specificato;
- ▶ dette voci retributive possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato a un miglioramento della produttività in senso lato e, quindi, anche a un'"efficientazione" aziendale;
- ▶ qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:
 - modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
 - modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo) e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro;

tali modifiche potranno comportare l'applicazione dell'agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività;

- ▶ possono essere detassate, inoltre, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:

- ✓ ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di

RIPRODUZIONE VIETATA

produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

- ✓ introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
 - ✓ adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell'art.4 della L. n.300/70, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
 - ✓ attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell'art.13 della L. n.300/70;
- ➔ le due tipologie di retribuzione di produttività possono coesistere all'interno del medesimo contratto collettivo;
 - ➔ l'agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione;
 - ➔ per i contratti sottoscritti in vigore della previgente disciplina e rispettosi delle condizioni previste del DPCM l'agevolazione potrà essere applicata dal 1° gennaio 2013;
 - ➔ i contratti collettivi sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DPCM dovranno essere depositati con l'autodichiarazione di conformità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (entro il 13 maggio 2013);
 - ➔ i contratti collettivi sottoscritti successivamente dovranno essere depositati con l'autodichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

FAC-SIMILE – Autodichiarazione di conformità per accordo già depositato alla DTL

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (art.3, D.P.C.M. 22 gennaio 2013)

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____, quale legale rappresentante della _____, con sede legale in _____, P.Iva _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

visto

L'art. 1, co. 481 e 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

L'art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013

dichiara che

il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data _____, depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di _____ in data _____, n. deposito _____ è conforme alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'I.R.Pe.F. e delle addizionali regionali e comunali all'I.R.Pe.F. pari al 10 per cento sulla retribuzione di produttività ex art. 2, co. 1 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ivi presente.

Si rilascia la presente autodichiarazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Lì _____

Firma

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



Oggetto: CONTRIBUTO ADDIZIONALE CONTRATTI NON A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI

Con risposta a interpello n.15 del 17 aprile 2013, il Ministero del Lavoro, precisando che la terminologia utilizzata dal legislatore si riferisce a qualsiasi tipologia di rapporto subordinato per la quale sia individuata la data di cessazione, ha confermato l'applicazione del contributo addizionale dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato nell'ambito della somministrazione a termine, anche in caso di lavoratori in mobilità, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni previste e cioè:

- ➔ lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- ➔ lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ex DPR n.1525/63 e, per i periodi contributivi dal 2013 al 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- ➔ apprendisti;
- ➔ lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ex art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01 (solo qualora il datore di lavoro sia pubblico e non anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia utilizzatrice di lavoro somministrato).

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: LINEE GUIDA TIROCINI FORMATIVI

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2013 ha approvato le linee guida per un'uniforme applicazione dell'esperienza di tirocinio su tutto il territorio nazionale. In attesa del recepimento da parte delle Regioni, che deve avvenire entro 6 mesi, proviamo a riepilogare qui di seguito le modifiche introdotte. Si specifica che, in assenza del suddetto recepimento, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti (normative regionali e, in via residuale, art.18, L. n.196/97).

Secondo le regole attuali, che l'attivazione del tirocinio deve essere promossa da un soggetto individuato dalle Regioni e dalle Province Autonome per il tramite di una convenzione, che prevede la predisposizione di un progetto formativo caratterizzante lo *stage*, stipulata con i soggetti ospitanti (imprese o professionisti).

Le tipologie di tirocinio individuate sono:

Tipologia tirocinio	Descrizione
Tirocini formativi e di orientamento	finalizzati alla transizione dei giovani, neodiplomati o neolaureati, dalla scuola al mondo del lavoro. Sono svolti mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro	finalizzati alla collocazione o ricollocazione di soggetti in età di lavoro che si trovano in una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• disoccupati (anche in mobilità);• inoccupati;• lavoratori in cassa integrazione.
Tirocini in favore di persone svantaggiate:	finalizzati all'orientamento e alla formazione o all'inserimento/reinserimento.

Durata

L'accordo prevede in base alla tipologia una durata massima del tirocinio:

Tipologia	Durata
Tirocini formativi e di orientamento	6 mesi
Tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro	12 mesi
Tirocini in favore di persone svantaggiate	12 mesi
Tirocini in favore di soggetti disabili	24 mesi

Tirocinante

Qui di seguito vengono riportati i soggetti che possono beneficiare dell'esperienza formativa

Tipologia	Requisiti
Tirocini formativi e di orientamento	Giovani che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi

Tirocini di inserimento e	• Inoccupati
---------------------------	--------------

RIPRODUZIONE VIETATA

reinserimento al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Disoccupati • Lavoratori in mobilità • Lavoratori sospesi in cassa integrazione
Tirocini in favore di persone svantaggiate	<ul style="list-style-type: none"> • Richiedenti asilo • Titolari di protezione internazionale • Invalidi fisici, psichici e sensoriali • Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari • Soggetti in trattamento psichiatrico • Tossicodipendenti • Alcolisti • Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare • Persone detenute o internate in istituti penitenziari • Condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
	Soggetti disabili, art.1, co.1, L. n. 68/99

Obblighi

L'attivazione del tirocinio è subordinata alla sottoscrizione di convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante, in seguito occorrerà effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego. Il soggetto promotore (a meno che non sia una Pubblica Amministrazione, in quel caso dell'onere potrà farsene carico il soggetto ospitante) dovrà assicurare lo *stageur* presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile. Una delle novità più rilevanti dell'accordo consiste nell'obbligo, a carico del soggetto ospitante, di riconoscere al tirocinante un'indennità che non potrà essere inferiore a € 300,00 lordi mensili. In ultimo si evidenzia che dovranno essere individuati, al fine di seguire l'esperienza formativa, due *tutor*:

- ▶ *tutor* referente didattico-organizzativo: designato dal soggetto promotore avrà il compito di collaborare alla stesura del progetto formativo, di coordinare il percorso di tirocinio monitorando l'andamento;
- ▶ *tutor* tecnico: designato dal soggetto ospitante, potrà seguire al massimo tre *stageurs*, avrà il compito di seguire l'inserimento degli stessi e di supervisionare il percorso formativo.

Principi

1. Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
2. I tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale in malattia, maternità o ferie, né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione del soggetto ospitante.

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: LE ISTRUZIONI INPS PER IL LAVORO ACCESSORIO

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con la circolare del 29 marzo 2013, n.49, ha fornito le attese istruzioni operative per l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio, tenuto conto delle recenti modifiche apportate dalla Riforma del Lavoro (L. n.92/12) e dei relativi chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Le condizioni di utilizzo

A seguito delle novità normative introdotte, per lavoro occasionale accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative di natura **“meramente occasionale”** che non danno luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a € 5.000,00 netti (che corrispondono a € 6.666,00 lordi) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Stante l'importanza del non superamento del limite economico, avendo un valore qualificatorio del lavoro accessorio, l'Inps sta predisponendo una nuova funzionalità telematica per il monitoraggio e la verifica del raggiungimento del limite economico. Nel frattempo è importante, per evitare eventuali sanzioni, acquisire dal lavoratore la dichiarazione relativa al non superamento degli importi massimi annuali.

Inoltre, in riferimento ai committenti liberi professionisti e imprenditori commerciali, da intendersi come qualsiasi soggetto che opera su un mercato, comprese le imprese familiari per le quali operava un limite di € 10.000,00 non più in vigore dal 18 luglio 2012, le prestazioni di lavoro accessorio non possono superare € 2.000,00 annui (che corrispondono a € 2.666,00 lordi).

Per le imprese familiari sono ritenute superate le disposizioni sul regime contributivo speciale, perciò anche ai *voucher* dalle stesse utilizzati si applica la contribuzione del 13% alla Gestione Separata.

La nuova disciplina, quindi, estende il lavoro occasionale accessorio ad ogni tipo di attività e a qualsiasi soggetto, con l'unico limite legato alla contestuale esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, condizione preclusiva per il contemporaneo utilizzo di lavoro accessorio.

L'Inps, inoltre, fornisce due importanti precisazioni:

- con la categoria degli **studenti**, lo svolgimento di lavoro accessorio è consentito solo durante i periodi di vacanza o il sabato e la domenica o, se universitari con meno di 25 anni, in qualunque periodo dell'anno, per consentire il rispetto dell'obbligo scolastico (si evidenzia che di tale precisazione non v'è traccia nelle indicazioni ministeriali, né letteralmente nella norma);
- riguardo alla categoria dei **pensionati**, il lavoro accessorio è precluso soltanto ai titolari di prestazioni connesse all'accertata impossibilità a svolgere prestazioni di lavoro.

Resta confermata anche per il 2013 la possibilità per i **lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito** di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel limite massimo di € 3.000,00 per anno solare (che corrispondono a € 4.000,00 lordi). Sulla cumulabilità e compatibilità dei *voucher* con le prestazioni integrative, l'Inps rimanda la questione a futuri chiarimenti.

Per quanto riguarda le nuove disposizioni sul settore agricolo, (art.70, co.2) il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di € 5.000,00 annui per prestatore, per:

RIPRODUZIONE VIETATA

- ➔ aziende con volume d'affari superiore a € 7.000,00, esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
- ➔ imprese ricadenti nel co.6 dell'art.34 del DPR n.633/72 (ossia aventi un volume d'affari inferiore a € 7.000,00 nell'anno solare), che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le istruzioni per i voucher

Come già chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n.4/13, il valore orario del buono (1 buono per 1 ora di lavoro) deve essere inteso come una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, parametrato alla durata della prestazione stessa, in modo da evitare che *“un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”*.

Riguardo al nuovo requisito della data nei buoni, con la circolare n.4 il Ministero del Lavoro ha previsto inoltre che il riferimento alla “data” non possa che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto. Stanti i problemi operativi verificatisi, con la successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013, il Ministero ha precisato che nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l'utilizzabilità dei voucher.

Per la gestione del periodo transitorio, l'Inps precisa che, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente (senza parametrizzazione oraria e nuovi limiti economici) fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: **VOUCHER BABY SITTING O CONTRIBUTO PER SERVIZI ALL'INFANZIA**

Con la circolare n.48/13 l'Inps ha fornito la propria lettura delle disposizioni introdotte dalla legge di Riforma del lavoro in merito alla possibilità, per il triennio 2013-2015, per la madre lavoratrice di richiedere *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, oppure un contributo per il pagamento degli oneri della rete dei servizi per l'infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, in sostituzione di quello facoltativo.

Il contributo è di € 300,00 mensili, ridotti in proporzione per i *part-time*, per massimo sei mesi (o tre per le iscritte alla Gestione Separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa al congedo parentale cui la lavoratrice deve rinunciare.

Per frazione mensile si intende un mese continuativo da collocarsi a piacere, purché entro undici mesi dal termine del congedo di maternità.

Madri aventi diritto al beneficio

Hanno diritto al beneficio le madri, anche adottive o affidatarie, sia dipendenti che iscritte alla Gestione Separata, purché versino la contribuzione piena, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto sia fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda fissata dall'Inps, anche qualora abbiano già usufruito, ma solo in parte, del congedo facoltativo e anche per più figli.

Madri escluse dal beneficio

Sono escluse dal beneficio:

- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
- le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).

Modalità di erogazione dell'agevolazione

Le modalità di erogazione differiscono in relazione all'agevolazione scelta:

- il contributo per la fruizione della rete dei servizi per l'infanzia sarà erogato mediante pagamento diretto alla struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle disponibili in apposito elenco predisposto dall'Inps;
- il contributo per il pagamento dei servizi di *baby-sitting* sarà erogato mediante consegna di *voucher* cartacei direttamente alla lavoratrice, che poi dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi all'utilizzo del lavoro occasionale accessorio prima di consegnare gli stessi in pagamento per le prestazioni della *baby-sitter*.

Presentazione istanze

RIPRODUZIONE VIETATA

Per avere il contributo le lavoratrici devono presentare **domanda telematica** all'Inps che, nei limiti delle risorse disponibili, stilerà la graduatoria delle lavoratrici ammesse, definita tenendo conto dell'ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione della domanda. La **graduatoria** sarà pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del bando sul sito dell'**Inps**, che **avviserà il datore di lavoro** della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

La domanda potrà essere presentata solo dopo che l'Inps avrà aperto l'apposito bando e fornito le istruzioni riguardo ai tempi e alle modalità. Per l'invio della domanda occorre essere in possesso del PIN dispositivo dell'Inps e accedere al sito www.inps.it attraverso il seguente percorso:

Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

La lavoratrice potrà anche **rinunciare al beneficio**, ma solo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito www.inps.it.

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: CONTROLLO PC, NOMINATIVI STRAORDINARIO E VIDEOSORVEGLIANZA I CHIARIMENTI DEL GARANTE

Controllo pc

Si informano i Signori clienti che il garante della *privacy*, con provvedimento del 18 ottobre 2012, reso noto con la newsletter del 14 febbraio 2013, ha ribadito che il datore di lavoro non può controllare il contenuto del *computer* assegnato al dipendente senza averlo informato prima di tale possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e dignità del lavoratore.

Nel caso oggetto della decisione, un dipendente era stato licenziato a seguito di attività in palese concorrenza con il datore di lavoro, come è risultato da documenti presenti su pc aziendale a seguito di una verifica sullo stesso.

Il garante della *privacy*, dopo aver chiarito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ricorda che nell'esercizio di tale prerogativa è necessario rispettare la libertà e dignità dei lavoratori, nonché i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal codice della *privacy*.

Al datore di lavoro, non avendo preventivamente informato i lavoratori (nel regolamento aziendale e con apposita informativa), il garante della *privacy* vieta così di trattare ulteriormente i dati oggetto del ricorso.

Lavoro straordinario: comunicazione ai sindacati dei nominativi

Con la successiva *newsletter* del 1° marzo 2013, il garante ha viceversa affrontato i temi della comunicazione ai sindacati dei nominativi dei lavoratori che hanno svolto prestazioni di lavoro straordinario e della videosorveglianza.

Riguardo al primo punto, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, il Garante ha stabilito che non possano essere comunicate le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.

Videosorveglianza

Riguardo alla videosorveglianza – il caso di specie riguardava un sistema anti-taccheggio e anti-rapina in un centro commerciale – il garante ha chiarito che essa non deve consentire forme di controllo a distanza dei lavoratori: gli esercenti devono segnalare adeguatamente la presenza di telecamere e affidare la gestione del servizio a guardie giurate.

Non è consentito, infatti, che una videocamera, invece che essere utilizzata per finalità di sicurezza, inquadri il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, consentendo quindi, in contrasto con quanto sottoscritto dall'azienda e con lo stesso Statuto dei lavoratori, il controllo a distanza dei lavoratori.

Inoltre, chi effettua il controllo delle immagini deve essere in possesso della licenza prefettizia di "*guardia particolare giurata*", necessaria per poter svolgere funzioni anti-rapina e anti-taccheggio, e deve essere designato l'incaricato del trattamento dei dati personali.

RIPRODUZIONE VIETATA



Le informative per l'azienda

Oggetto: FISSATI I MINIMALI E I MASSIMALI INAIL PER L'ANNO 2013

Si informano i Signori clienti che l'Inail ha reso noti i minimali e i massimali di rendita, validi per l'anno 2013, per la determinazione dei premi.

➔ **Settore industria**

Il minimale e il massimale di rendita, da applicare per il settore industria, **sono pari a € 15.514,80 e a € 28.813,20.**

Limite minimo giornaliero e mensile per l'anno 2013

LIMITE MINIMO GIORNALIERO ANNO 2013
Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli € 47,07

LIMITE MINIMO MENSILE* ANNO 2013
Per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti, esclusi gli operai agricoli € 1.223,82 <small>* nell'ipotesi di 26 giornate mensili</small>

➔ **Settore agricoltura**

Limite minimo giornaliero per l'anno 2013 per i lavoratori agricoli

Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera è aggiornato solo in base all'indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.

Per l'anno 2013, il **limite minimo di retribuzione giornaliera** per gli operai agricoli è il seguente:

€ 41,87

➔ **Collaboratori**

Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal **1° gennaio 2012**, sono:

LAVORATORI PARASUBORDINATI: MINIMALI E MASSIMALI 1° gennaio 2012	
LIMITE MENSILE	EURO
minimo	1.292,90
massimo	2.401,10

➔ **Lavoratori dell'area dirigenziale**

Dirigenti senza contratto *part-time*

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DIRIGENTI	
RETRIBUZIONE	EURO
giornaliera (28.813,20: 300)	96,04
mensile	2.401,10

Dirigente con contratto *part-time*

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DIRIGENTI A TEMPO PARZIALE	
RETRIBUZIONE	EURO
Retribuzione convenzionale oraria	12,01

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER LAVORATORI NON AGRICOLI, AUTONOMI E PARASUBORDINATI

Informiamo i signori clienti che l'Inps, con circolare n.56 del 10 aprile, ha indicato la modalità di calcolo dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e parasubordinati per l'anno 2013.

Contribuzione volontaria per lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell'indice Istat per l'anno 2013:

- ▶ la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 198,17**;
- ▶ la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è di **€ 45.530,00**;
- ▶ il massimale di cui all'art.2, co.18, della L. n.335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di **€ 99.034,00**.

Dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FLPD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al **32,37%**. L'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al **27,87%**. Le aliquote IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31/12/1995, sono invece riepilogate nella tabella che segue.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art. 2 co. 18, L. 335/95	Aliquota IVS
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	32,37%
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%
1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%

Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi

La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

RIPRODUZIONE VIETATA

⇒ **artigiani:** 21,75% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,75% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

⇒ **commercianti:** 21,84% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (18,84% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Si riportano per comodità di consultazione le tabelle pubblicate nella circolare Inps:

ARTIGIANI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 01/01/2013)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	21,75%RM	18,75%RM
Fino a € 15.357	15.357	278,35	239,95
da € 15.358 a € 20.386	17.872	323,93	279,25
da € 20.387 a € 25.415	22.901	415,08	357,83
da € 25.416 a € 30.444	27.930	506,23	436,41
da € 30.445 a € 35.473	32.959	597,38	514,98
da € 35.474 a € 40.502	37.988	688,53	593,56
da € 40.503 a € 45.529	43.016	779,67	672,13
da € 45.530	45.530	825,23	711,41

COMMERCIANTI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 01/01/2013)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	21,84%RM	18,84%RM
Fino € 15.357	15.357	279,50	241,10
da € 15.358 a € 20.386	17.872	325,27	280,59
da € 20.387 a € 25.415	22.901	416,80	359,55
da € 25.416 a € 30.444	27.930	508,33	438,50
da € 30.445 a € 35.473	32.959	599,85	517,46
da € 35.474 a € 40.502	37.988	691,38	596,41
da € 40.503 a € 45.529	43.016	782,89	675,35
da € 45.530	45.530	828,65	714,82

***N.B.** La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati *sub* "reddito medio imponibile".

Contribuzione per iscritti alla Gestione Separata

Per la Gestione separata, ai fini della determinazione del contributo volontario, deve essere applicata esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2013, al 27,00%.

La contribuzione deve essere calcolata su base mensile e poi versata per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.

Per l'anno 2013 l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a € 4.146,39, su base annua, e a € 345,54 su base mensile.

Si ricorda che i contributi volontari devono essere versati alle seguenti scadenze:

Scadenza	Periodo
1° luglio 2013	1° trimestre: gennaio – marzo
30 settembre 2013	2° trimestre: aprile – giugno
31 dicembre 2013	3° trimestre: luglio – settembre
31 marzo 2014	4° trimestre: ottobre – dicembre

RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° MAGGIO AL 31 MAGGIO 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° maggio al 31 maggio 2013, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo*.

venerdì 10 maggio

▪ **Giornalisti - previdenza complementare**

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

venerdì 15 maggio

▪ **Previdenza integrativa assistenziale ALIFOND – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Alimentari Industria.

giovedì 16 maggio

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

RIPRODUZIONE VIETATA

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

▪ **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

▪ **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

▪ **Contributi Inps - Artigiani e Commercianti**

Versamento della **prima rata trimestrale**, relativa al **2013**, dei contributi dovuti sul minimale.

▪ **Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio**

Versamento della **2° rata**, maggiorata degli interessi, del **premio Inail relativo al saldo 2012 e all'acconto 2013**, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

▪ **Previdenza complementare FONDAPI – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al 2° bimestre settore Industria Metalmeccanico.

▪ **Previdenza complementare SAN.ARTI – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Artigianato.

▪ **Previdenza complementare EN.BASS – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Assicurazioni.

RIPRODUZIONE VIETATA

lunedì 20 maggio

▪ **Enasarco – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2013, relativi agli agenti e rappresentanti.

▪ **Previdenza complementare FONCER – Versamento**

Versamento dei contributi conto azienda e conto dipendente relativi al mese precedente settore Industria Ceramica.

sabato 25 maggio

▪ **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

▪ **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

▪ **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

venerdì 31 maggio

▪ **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

▪ **Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al **secondo trimestre** dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

▪ **Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale**

Presentazione al C.A.F. del mod. 730 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

▪ **Datori di lavoro che prestano assistenza fiscale**

Consegna al dipendente del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.

RIPRODUZIONE VIETATA



Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2013

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di maggio 2013.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 10 DICEMBRE 2010 - 17 DICEMBRE 2010 - 26 GENNAIO 2011

IMPORTO PER MANCATO RINNOVO CONTRATTUALE	Per le sole aziende che abbiano regolarmente erogato gli aumenti economici, qualora il nuovo contratto non venga sottoscritto entro 1° maggio 2013, deve essere erogata la quota relativa a maggio e l'indennità relativa al periodo gennaio-aprile 2013. In caso di ritardato rinnovo del Ccnl, dalla data di scadenza del contratto, è infatti prevista l'erogazione di una copertura economica del 40% dell'inflazione riferita all'anno precedente.
---	---

CEMENTO - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 20 MARZO 2013

PERIODI DI PROVA	Area concettuale; 4 mesi
UNA TANTUM	€ 75,00

CINEMATOGRAFIA - PRODUZIONE - ACCORDO 21 DICEMBRE 2011

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 200,00
---	----------

COOPERATIVE SOCIALI - ACCORDO 16 DICEMBRE 2011

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	Dal 1° maggio 2013 sono iscritti a un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, individuato da un'apposita commissione.
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 110,00

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 17 GIUGNO 2011

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	Contribuzione a carico azienda; € 170
---	---------------------------------------

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 21 MARZO 2012

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	Contribuzione a carico azienda; € 170
---	---------------------------------------

SERVIZI POSTALI IN APPALTO - ACCORDO 15 GIUGNO 2012

AUMENTO MINIMI TABELLARI	Livello 1Q; € 1.075,85
---------------------------------	------------------------

RIPRODUZIONE VIETATA



Oggetto: COMUNICAZIONI PER IL GODIMENTO DELLE FERIE

Con l'avvicinarsi del prossimo periodo estivo molte aziende si trovano a dover organizzare la programmazione delle ferie collettive, sia in caso di chiusura totale dell'attività che di parziale o mancata chiusura per lavorazione a turni. Troviamo utile di seguito pubblicare alcuni fac simili di tipologia di comunicazione che le Aziende Clienti potranno utilizzare.

Fac simile 1: programmazione ferie collettive

CARTA INTESTATA AZIENDA

A tutto il personale dipendente

Oggetto: programmazione delle ferie collettive

Con la presente si rende noto che il periodo di ferie collettive per l'anno in corso potrà essere effettuato dal _____ al _____ per _____ giorni.

Vi invitiamo pertanto a voler indicare sull'apposito modulo in uso entro il _____ il periodo in cui intendereste assentarvi per ferie nonché particolari esigenze specifiche, affinché si possa effettuare l'apposita programmazione nel rispetto delle vostre richieste e delle necessità organizzative e produttive.

Vi ricordiamo che la vostra richiesta non implica un'automatica accettazione, ma richiede la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'azienda che vi sarà consegnata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma



Fac simile 2: indicazione periodo di godimento ferie collettive

Spettabile azienda

Oggetto: richiesta periodo di godimento delle ferie collettive

Facendo seguito alla comunicazione con cui avete reso noto che il periodo di ferie collettive per l'anno in corso potrà essere effettuato dal _____ al _____ per _____ giorni, con la presente comunico che intenderei fruirne dal _____ al _____.

Faccio presente che _____.

Resto in attesa della vostra autorizzazione scritta.

Distinti saluti.

Data _____

Firma del lavoratore

RIPRODUZIONE VIETATA

Fac simile 3: autorizzazione al godimento ferie collettive

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: autorizzazione al godimento delle ferie collettive

Facendo seguito alla nostra comunicazione del _____ ed alla sua richiesta del _____, con la presente la informiamo che:

- è autorizzato/a al godimento delle ferie nel periodo da lei indicato, cioè dal _____ al _____
- non è stato purtroppo possibile aderire alla sua richiesta, perciò possiamo autorizzare il godimento delle ferie collettive dal _____ al _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma

Firma per ricevuta ed accettazione del lavoratore _____



Fac simile 4: programmazione ferie individuali

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: programmazione delle ferie individuali

Con la presente la informiamo che, per esigenze organizzative aziendali, il suo periodo di ferie per l'anno in corso della durata di _____ giorni potrà essere effettuato tra il mese di _____ ed il mese di _____.

La invitiamo pertanto a voler indicare sull'apposito modulo in uso entro il _____ il periodo in cui vorrebbe godere delle ferie, nonché particolari esigenze specifiche, affinché si possa effettuare l'apposita programmazione nel rispetto delle esigenze di entrambi.

Le ricordiamo che la sua richiesta non implica un'automatica accettazione, ma richiede la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'azienda che le sarà consegnata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il _____.

Distinti saluti.

Data _____

Firma

RIPRODUZIONE VIETATA

Fac simile 5: indicazione periodo di godimento ferie individuali

Spettabile azienda

Oggetto: richiesta periodo di godimento delle ferie individuali

Facendo seguito alla vostra comunicazione in merito alla programmazione delle ferie individuali, con la presente comunico che intenderei fruirne dal _____ al _____.

Faccio presente che _____

Resto in attesa della vostra autorizzazione scritta.

Distinti saluti.

Data _____

Firma del lavoratore



Fac simile 6: autorizzazione al godimento ferie individuali

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: autorizzazione al godimento delle ferie individuali

Facendo seguito alla nostra comunicazione del _____ ed alla sua richiesta del _____, con la presente la informiamo che:

è autorizzato/a al godimento delle ferie nel periodo da lei indicato, cioè dal _____ al _____

non è stato purtroppo possibile aderire alla sua richiesta per esigenze organizzative aziendali, perciò possiamo autorizzare il godimento delle ferie dal _____ al _____

Distinti saluti.

Data _____

Firma

Firma per ricevuta ed accettazione del lavoratore _____

RIPRODUZIONE VIETATA

CARTA INTESTATA AZIENDA

Egr. Sig./Gent. Sig.ra

Oggetto: interruzione delle ferie a causa di malattia

Facendo seguito alla sua comunicazione di interruzione delle ferie determinata dall'insorgenza di malattia, nel ricordarle l'obbligo di presenza presso il suo domicilio al fine di consentire eventuali controlli sanitari durante le fasce orarie di reperibilità, la informiamo che a guarigione avvenuta:

- è atteso il suo rientro al lavoro secondo le scadenze originariamente fissate ed il godimento delle ferie residue sarà concordato non appena possibile
- potrà fruire delle ferie non godute a causa della malattia posticipando il suo rientro al lavoro al massimo fino al _____. Se in questo modo le ferie residue non fossero esaurite concorderemo al più presto le modalità di godimento delle stesse.

Distinti saluti.

Data _____

Firma



RIPRODUZIONE VIETATA

Oggetto: DEDUZIONI IRAP 2012 E DEDUCIBILITÀ IRAP DA IRES/IRPEF

Come già per l'anno precedente anche per il 2013, in sede di dichiarazione Irap, sarà possibile utilizzare talune specifiche deduzioni previste dalla normativa in materia.

Per quanto concerne tale aspetto la novità è legata a una maggiore deduzione concessa, in via forfetaria, per lavoratori in forza con età inferiore ai 35 anni o per lavoratrici di qualunque età. Altre maggiori deduzioni sono inoltre previste per l'esercizio 2014.

Si fa notare, inoltre, come dal 2012 sia possibile dedurre dal reddito imponibile ai fini Ires/Irpef una particolare quota Irap, ossia quella parte di tale imposta che si riferisce al costo del personale, come noto componente negativo non deducibile dalla base imponibile Irap. Ciò oltre alla percentuale forfetaria del 10% dell'Irap stessa effettivamente pagata, se in presenza di oneri finanziari all'interno del conto economico.

Si riporta, in allegato, uno schema di riepilogo delle deduzioni Irap 2012, con alcuni esempi legati alla specificità di talune tipologie di lavoratori. **RICORDIAMO A TUTTI I CLIENTI DEL SETTORE PAGHE DI STUDIO CHE UN APPOSITO SCHEMA SUI VALORI DI DEDUZIONE IRAP E' GIÀ STATO CONSEGNATO INSIEME ALLA CIRCOLARE ARANCIONE IL MESE SCORSO.**



[PRELEVA
IL FOGLIO DI CALCOLO](#)

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati
Mario Bernardo
Filippo Brenna
Nicoletta Nasazzi
Viviana Gigliotti
Chiara Valsecchi
Pamela Gobbi

RIPRODUZIONE VIETATA